

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 165/2022

del 10 giugno 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1865]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati originari dell'Unione che sono spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell'Unione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1911 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* della Comunità autonoma di Galizia e della Comunità autonoma delle Asturie in Spagna, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini della Comunità autonoma delle Isole Baleari, delle province di Huelva e Sevilla e delle regioni di Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros e Zafra nella provincia di Badajoz in Spagna e della regione dell'Alentejo e del distretto di Santarém nella regione di Lisboa e Vale do Tejo in Portogallo, modifica il suo allegato IX per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l'infestazione da *Varroa* spp. delle isole Åland in Finlandia e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva della Danimarca e della Finlandia ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 438 dell'8.12.2021, pag. 38.⁽²⁾ GUL 10 del 17.1.2022, pag. 1.⁽³⁾ GUL 389 del 4.11.2021, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. Al punto 13f [regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] è aggiunto il trattino seguente:
«— **32022 R 0054**: regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione, del 21 ottobre 2021 (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 1).».
2. Al punto 13f (regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
«— **32021 R 2168**: regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione, del 21 settembre 2021 (GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 38).».
3. Al punto 13r (regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32021 R 1911**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1911 della Commissione, del 27 ottobre 2021 (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 2).».

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2021/2168 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1911 nelle lingue islandese e norvegese e del regolamento delegato (UE) 2022/54 nella lingua norvegese da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.